



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 19/26

8 Maggio 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 4/5/26

Nei confronti di: XXXXXXXX XXXXXXXX

Qualità: Atleta

Società di tesseramento: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

GARA : Campionati Master Italiani

Data: 3 Maggio 2026

Luogo: Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto che nel termine assegnato non è pervenuta alcuna memoria difensiva;
- Ritenuto che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti all'atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che la condotta, consistita nel lancio della maschera e della scomposta contestazione nei confronti dell'ufficiale di gara costituisce comportamento assolutamente contrario al regolamento;
- Rilevato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta **XXXXXXX XXXXXXXX** la sanzione della squalifica per 1 (UNA) giornata da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità spada maschile, in occasione della prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare nella stagione in corso, ovvero nella prossima stagione 2026/2027, qualora nella attuale non dovessero esserci ulteriori gare utili disponibili.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cacci